



38122 TRENTO - Via del Maso Smalz, 3
Tel. 0461 889740 – Fax 0461 889741
E-mail: info@aziendaforestale.tn.it
Legal-mail: info@pec.aziendaforestale.tn.it
Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

REGOLAMENTO D'USO PER LA BAITA "MALGHET" IN C.C. DI SOPRAMONTE



Art. 1

Oggetto della concessione

1. L'edificio "Malghet", di seguito denominato Baita, è catastalmente identificato dalla p.ed. 330 del comune catastale di Sopramonte, gravata da diritti di uso civico a favore della frazione di Sopramonte.
2. L'Azienda forestale Trento-Sopramonte, di seguito indicata con la dizione semplificata di Azienda forestale, concede a terzi l'uso temporaneo della Baita, e si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la concessione dell'immobile per

motivi di interesse pubblico, per negligenza del Concessionario o per altri giustificati motivi, senza che il beneficiario possa opporsi.

3. Costituiscono oggetto di concessione anche gli arredi e le attrezzature interne ed esterne alla Baita, e le pertinenze delimitate dalla recinzione.

Art. 2

Prenotazione

1. La prenotazione della Baita deve essere inoltrata all'Azienda forestale tramite la compilazione dell'allegato "A".
2. La prenotazione diventa efficace e vincolante per l'Azienda forestale previo versamento da parte del Richiedente del corrispettivo definito dall'art. 5.
3. L'Azienda forestale evade le richieste sulla base dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze ai propri atti, verificato il versamento di cui al comma precedente.
4. Alle Associazioni, ai Gruppi organizzati e ai Censiti di Sopramonte è riservata la precedenza all'uso temporaneo della Baita, qualora inoltrino all'Azienda forestale, entro la fine del mese di novembre dell'anno corrente, la prenotazione per l'anno successivo.
5. L'Azienda forestale rilascia l'autorizzazione all'uso temporaneo della Baita, in subordine al versamento del corrispettivo di cui all'art. 5.

Art. 3

Penali

1. Qualora, per qualsiasi motivo non dipendente dalla volontà dell'Azienda forestale, il Richiedente disdica la prenotazione, l'Azienda forestale trattiene a titolo di risarcimento l'intero corrispettivo versato ai sensi dell'art. 2 comma 2.

Art. 4

Durata della concessione

1. L'Azienda forestale concede in uso la Baita per periodi corrispondenti ad un giorno o suoi multipli.
2. L'utilizzo continuativo della Baita può essere protratto fino ad un periodo di sedici giorni.
3. Il sabato e la domenica, ed eventuali festività contigue al sabato e alla domenica, non sono tra loro disgiungibili.

Art. 5

Corrispettivo d'uso

1. Il corrispettivo d'uso della Baita è stabilito, per l'importo e nelle modalità, con delibera della Commissione amministratrice dell'Azienda.
2. Con delibera della Commissione amministratrice può essere previsto annualmente, se necessario, l'aggiornamento e l'adeguamento del corrispettivo.
3. Particolari agevolazioni possono essere previste per l'utilizzo del Malghet a scopo didattico da parte delle scuole primarie (scuole elementari) e scuole secondarie di 1° grado (scuole medie) del Comune di Trento.
4. Il Direttore dell'Azienda forestale può concedere agevolazioni al "volontariato" che collabora in azioni di solidarietà o nella gestione e conservazione dell'ambiente e delle infrastrutture presenti sul territorio del Comune di Trento.

Art. 6
Deposito cauzionale

1. La fruizione della Baita è subordinata al versamento della cauzione di € 500,00 (cinquecento), a garanzia di eventuali danni arrecati ai beni concessi in uso e di eventuali ammanchi riscontrati dall'Azienda forestale.
2. Il deposito cauzionale deve essere versato almeno quindici giorni prima del periodo di utilizzo della Baita.
3. Qualora la fruizione della Baita venga richiesta ed accordata in difetto dei termini di cui al comma 2, il deposito cauzionale deve essere versato contestualmente al corrispettivo d'uso.
4. L'Azienda forestale restituisce con atto firmato dal Direttore o suo sostituto il deposito cauzionale in subordine alla verifica del corretto utilizzo della Baita e dello stato di conservazione degli arredi ed attrezzature interne ed esterne.
5. L'Azienda forestale incamera tutta o parte della cauzione nei seguenti casi:
 - a) danni arrecati ai beni concessi in uso o ammanchi di attrezzatura, nella misura corrispondente all'entità dei danni riscontrati. Qualora l'entità dei danni fosse superiore alla cauzione, i danni stessi verranno richiesti in via diretta al Concessionario;
 - b) inadempienze di cui all'art. 9 comma 1, nella misura corrispondente alla spesa da sostenere per effettuare i lavori di pulizia;
 - c) inadempienze di cui all'art. 9 comma 2, nella misura di € 50,00 (cinquanta).

Art. 7
Gestione delle chiavi

1. Le chiavi della Baita sono depositate presso la segreteria dell'Azienda forestale, e possono essere ritirate entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente al periodo d'uso.
2. Le chiavi della Baita devono essere restituite presso la segreteria dell'Azienda forestale entro le ore 12.00 del giorno successivo al periodo d'uso.

Art. 8
Animali

1. E' vietato introdurre e detenere animali all'interno della Baita.

Art. 9
Pulizia e rifiuti

1. Il Concessionario mantiene la Baita in efficienza, ed effettua l'accurata pulizia dei locali e degli spazi esterni. Inoltre asporta e smaltisce tutti i rifiuti organici, inorganici e di qualsiasi altra tipologia, nelle forme previste dalla vigente normativa, compresa la differenziazione.
2. Non è consentito abbandonare nella Baita alcun tipo di alimento, ancorché integro.

Art. 10
Accesso con veicoli a motore

1. In presenza di neve al suolo la Baita non è accessibile con alcun tipo di veicolo a motore.

2. In assenza di neve al suolo l'Azienda forestale rilascia n. 5 permessi di transito per veicoli a motore, ai sensi della L.P. 23/05/2007 n. 11 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 11

Responsabilità

1. L'Azienda forestale declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso o molestia che si verifichi a carico di terzi o da parte di terzi.
2. L'Azienda forestale è sollevata da ogni richiesta di indennizzo che, a qualsiasi titolo venga avanzata da terzi in relazione alla fruizione della Baita.
3. L'Azienda forestale declina ogni responsabilità per l'eventuale impedimento all'accesso della Baita a causa dell'inagibilità della viabilità di competenza della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento, e non riconosce alcuna richiesta di indennizzo inoltrata in tal senso.

Art. 12

Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti sarà sottoposta al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento sulla base del vigente Regolamento di conciliazione, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
2. In caso negativo, cioè di ricorso alle vie legali, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 13

Norme finali

1. In qualsiasi momento l'Azienda forestale può esercitare il monitoraggio e il controllo della Baita, e può verificare il rispetto delle presenti obbligazioni.
2. Il Concessionario collabora con l'Azienda forestale allo scopo di mantenere in efficienza la Baita e di garantirne il miglior funzionamento anche in termini di immagine.

Art. 14

Norma transitoria

1. Le modifiche dell'articolo 5 entrano in vigore con il 1 gennaio 2012.

ALLEGATO C

CORRISPETTIVO D'USO BAITA MALGHET

1. Il corrispettivo d'uso della Baita è stabilito in € 100,00 (cento) per ogni giorno o frazione di giorno feriale non festivo.
2. Il corrispettivo d'uso per ciascun giorno o frazione di giorno ricadente di sabato, domenica e festività infrasettimanali, è stabilito in € 150,00 (centocinquanta).
3. Il corrispettivo d'uso per il periodo 31 dicembre - 1 gennaio è stabilito 600,00 (seicento).
4. Ai Richiedenti residenti a Sopramonte, titolari del diritto di uso civico intavolato sulla p.ed. 330 del comune catastale di Sopramonte, sono riservate le seguenti tariffe, non applicabili per il periodo di cui al precedente comma 3:

associazioni:	50,00 (cinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno;
censiti:	€ 60,00 (sessanta) per ogni giorno o frazione di giorno feriale; € 80,00 (ottanta) per ogni giorno o frazione di giorno ricadente di sabato, domenica e festività infrasettimanali;

S.A.T. – sezione di Sopramonte: uso a titolo gratuito della Baita, fino ad un massimo annuo di n. 5 giorni.

5. Alle scuole primarie (scuole elementari) e scuole secondarie di I° grado (scuole medie) del Comune di Trento può essere concesso, compatibilmente con altri utilizzi, l'uso del Malghet per scopi didattici documentati con il solo recupero di eventuali spese e i costi di istruttoria, pari a 20 € al giorno con un massimo di 100 €. L'utilizzo si intende solo diurno, escluso quindi il pernottamento, è parimenti escluso l'utilizzo nei giorni di sabato e festivi.